

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TIPO CON TECNICO ABILITATO

Con la presente **SCRITTURA PRIVATA** da tenere a valere a tutti gli effetti di Legge, tra:

La Società Sportiva _____ con sede a _____ in Via _____ n. _____, matricola FSGC n. _____; di seguito chiamata "Società" nella persona del suo Presidente, Sig. _____ cod. ISS _____ da una parte;

ed il Sig. _____ nato a _____ (____) il _____ residente in Via _____, n. _____; a _____ (____) matricola FSGC/FIGC n. _____ di seguito chiamato "incaricato" dall'altra;

in data odierna si addivene al presente accordo regolamentato dal seguente articolato:

1. La Società conferisce all'incaricato, che dichiara di accettare, la conduzione tecnica (specificare il ruolo) della squadra (partecipante al Campionato Nazionale Sammarinese e/o alla Coppa Titano)
2. La durata dell'incarico è fissata a tempo determinato e pertanto fino alla data _____; salvo anticipata risoluzione del rapporto tra le parti, nei casi previsti dalle norme federali, dai Regolamenti Federali e dagli eventuali Accordi intervenuti fra la FSGC e l'ASAC.
3. Per il periodo che esplica le proprie mansioni, all'incaricato la Società riconosce un rimborso spese forfettario annuale/mensile/giornaliero fissato in €. _____ = (_____) LORDO/NETTO.

CLAUSOLA AGGIUNTIVA: SI PUO' INSERIRE LA PREVISIONE DELLA CORRESPONSIONE DI UN "PREMIO" IN CASO DI CONSEGUIMENTO DI RISULTATI SPORTIVI PRESTABILITI, DI SQUADRA E/O INDIVIDUALI, COME PREVISTI DALL'ART. 5 DELL'ACCORDO QUADRO O COME PATTUITO FRA LE PARTI.

4. Con il rimborso spese forfettario, di cui sopra, si intende liquidata ogni competenza dell'incaricato; pertanto, a fine servizio nulla sarà dovuto a titolo di indennità, obblighi contributivi, tasse, remunerazione o quanto altro.

5. All'incaricato è fatto obbligo l'assunzione di tutti gli obblighi di correttezza, buona fede, lealtà e probità e dei doveri previsti dalla normativa federale e di tutte le norme deontologiche applicabili in ragione del suo status, oltre all'accettazione di tutte le norme Federali emanate dalla FSGC.

6. Il rimborso spese forfettario riconosciuto al Tecnico dovrà essere corrisposto sempre integralmente, salvo nei casi in cui l'esonero o le dimissioni consentano il tesseramento del Tecnico nel corso della medesima stagione sportiva presso altra società della F.S.G.C. o estera, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Settore Tecnico della F.S.G.C. e dall'Accordo quadro sottoscritto da FIGC e ASAC e salvo nei casi di risoluzione consensuale fra le parti e/o comunque in caso di accordo fra le stesse.

7. Eventuali dimissioni dell'allenatore o eventuale esonero dello stesso, dovranno essere comunicate dalla parte agente alla controparte e alla FSGC a mezzo raccomandata A.R. (avviso di ricevimento).

8. Le parti si obbligano in ogni caso al rispetto della normativa federale e di quanto previsto da eventuali Accordi quadro sottoscritti dalla FSGC con l'ASAC, le cui discipline prevarranno in caso di contrasto rispetto a quanto previsto nel presente accordo.

CLAUSOLE AGGIUNTIVE:

- **OVE ESISTENTE, SI PUO' ALLEGARE IL REGOLAMENTO INTERNO DELLA SOCIETA' E RINVIARE NEL PRESENTE ACCORDO A QUANTO IVI STABILITO.**
- **SI POSSONO INSERIRE CLAUSOLE RELATIVE AD EVENTUALI COPERTURE ASSICURATIVE O ALTRE CLAUSOLE PATTUITE FRA LE PARTI CHE NON SIANO IN CONTRASTO CON QUELLE GIA' PRESENTI NEL PRESENTE ACCORDO.**

Letto approvato e sottoscritto in data _____ a San Marino presso la sede della Società Sportiva.

La SOCIETA'

L' INCARICATO
